

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-879 del 17/02/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DECO INDUSTRIE SOC. COOP. P.A. - STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BRACCESCA, N.56, S. MICHELE. CORREZIONE D'UFFICIO, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2026-535 DEL 30/01/2026.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-912 del 16/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **DECO INDUSTRIE SOC. COOP. P.A.** - STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BRACCESCA, N.56, S. MICHELE. **CORREZIONE D'UFFICIO, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2026-535 DEL 30/01/2026.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2026-535 del 30/01/2026 a favore della Ditta DECO Industrie Soc. Coop. p.a. per l'attività di produzione di prodotti da forno sita in Comune di Ravenna, Via Braccasca, n.56, località S. Michele comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

DATO ATTO che nell'AUA sopra richiamata, nell'Allegato A) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sono stati indicati condizioni, limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera e, per mero errore materiale, non è stato inserito nell'elenco delle emissioni, **il punto di emissione (esistente) E49 - locale stoccaggio e movimentazione farine;**

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n.309/2023;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO che non sussistono motivi ostativi per procedere con la correzione d’ufficio dell’AUA adottata con Determina Dirigenziale n. 2026-535 del 30/01/2026 trattandosi di un mero errore materiale e di procedere pertanto, con la presente Determina di correzione, all’inserimento del punto di emissione E49 - locale stoccaggio e movimentazione;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall’art. 269 e dall’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 “Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell’Area

Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA CORREZIONE, per mero errore materiale, dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2026-535 del 30/01/2026 a favore della Società DECO Industrie Soc. Coop. p.a. (C.F./P.IVA 069540391), avente sede legale in Comune di Bagnacavallo, Via Caduti del Lavoro, n.2 e attività di produzione di prodotti da forno in Comune di Ravenna, Via Braccasca, n.56, località S. Michele, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;**
2. **DI DARE ATTO che con la presente Determina Dirigenziale di correzione viene sostituito l'Allegato A) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con inserimento del punto di emissione E49;**

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - **sostituito**;
4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, si evidenzia che l'impatto generato dall'attività risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela dell'inquinamento acustico.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

5. **DI DARE ATTO** che la presente **Determina di correzione** deve essere tenuta allegata alla **Determina Dirigenziale n.2026/535**, a disposizione degli organi di controllo;
6. **DI MANTENERE** invariata la validità della **presente AUA**, che ha durata pari a **15 (quindici) anni dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP competente**, e il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
7. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. **DI DARE ATTO** altresì che sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
9. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
10. **DI TRASMETTERE** la presente determina di correzione dell'AUA alla Ditta. Copia della Determina viene altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- Con la presente Determina di correzione viene inserito il punto di emissione E49, che per mero errore materiale, era stato omissso dall'elenco dei punti di emissione. Rimane invariato tutto quanto già indicato e precisamente:
- La Società Deco Industrie ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2020-3944 del 25/08/2020, per l'impianto sito in Via Braccasca n.56 - Ravenna;
- L'istanza presentata prevede la sostituzione del forno di cottura della linea biscotti denominata Linea Orlandi arrivato a fine vita utile. Il nuovo forno di cottura sarà alimentato da n.4 bruciatori a metano marca Riello modello RS34 di potenza termica pari a 390 kW ciascuno (tre a ciclo termico ed uno a convezione). La nuova linea assumerà la denominazione GEA 1.
- Per il convogliamento, oltre a sfruttare i punti di emissione esistenti, per i quali si richiede contestualmente un aumento della portata autorizzata, verrà installato un nuovo punto di emissione; nello specifico: le emissioni E16, E17 ed E18 verranno utilizzate per i fumi dei bruciatori; le emissioni E19, E20, E21 ed E22 verranno utilizzate per l'espulsione dei vapori di cottura;
- la nuova emissione E85 sarà invece utilizzata per l'espulsione dei fumi del quarto bruciatore e dei vapori di cottura. Per tutti i punti di emissione esistenti afferenti al nuovo impianto viene richiesto un aumento della portata; per nessuno dei punti di emissione in questione è prevista l'installazione di sistemi di abbattimento.

Per quanto attiene i VLE, alla luce del disposto di cui all'art.270 comma 4 ed all'art.273-bis commi 10 lettera q-bis e 10-bis, si ritengono congrui i limiti proposti per le emissioni E16, E17, E18 ed E85 :

Polveri = 5 mg/Nm³

NOx = 350 mg/Nm³

SOx = 35 mg/Nm³

Nello stabilimento sono altresì presenti ulteriori emissioni provenienti da: scarico vapore dai forni di cottura, ricambi d'aria, laboratorio e impianti termici civili, per le quali non vengono indicati limiti specifici alle emissioni. Tali emissioni sono le seguenti:

- E15 - Linea lievitati - scarico di vapore;
- E19,E20,E21,E22 - Linea biscotti GEA 1 - scarico vapore;

- E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29 - Linea crostini - scarico vapore;
- E37, E38 - Centrali termiche ad uso tecnologico, alimentate a metano;
- E45, E46, E47, E48 - Linea biscotti Ima 1 - scarico vapore;
- E50, E51 - Cappe laboratorio;
- E54, E61, E62 - aspirazioni locali caricabatterie;
- E55 - caldaia cabina a metano;
- E56, E57 - gruppi elettrogeni;
- E58 - cabina trasformatori;
- E64 - caldaia a metano ad uso civile;
- E65 - idropulitrice a gasolio;
- E66 - aspirazione sala impasti;
- E67 - aspirazione linea biscotti Ima 1 e Orlandi;
- E69, E71, E72b, E73b, E74b, E75 - linea biscotti Ima 2- scarico vapore;
- E76b - linea biscotti Ima 1- scarico vapore;
- E81, E82, E83, E84 – linea semi-industriale – scarico vapore.

Limiti:

Linea lievitati:

PUNTI DI EMISSIONE E11, E12, E13, E14 – SCARICO FUMI COMBUSTIONE A METANO -

Portata massima	700	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12.3	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Linea biscotti GEA 1:

**PUNTI DI EMISSIONE E16,E17,E18 – SCARICO FUMI DI COMBUSTIONE A METANO -
Modifica**

Portata massima	1200	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12.3	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Linea crostini

**PUNTI DI EMISSIONE E30,E31,E32,E33,E34,E35,E36 – SCARICO FUMI DI COMBUSTIONE A
METANO -**

Portata massima	600	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12.3	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTI DI EMISSIONE E39, E40, E41, E42, E43, E44 – SCARICO FUMI COMBUSTIONE A
METANO -**

Portata massima	2100	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Linea cioccolato

PUNTO DI EMISSIONE E59 – CAPPA ALCOOL ETILICO ZONA COPERTURA CIOCCOLATO

Portata massima	1350	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Etanolo	600	mg/Nmc
---------	-----	--------

Tale limite indicato per l'etanolo si applica solo se il flusso di massa complessivo nell'impianto per tale inquinante è > a 4 Kg/h.

PUNTO DI EMISSIONE E60 – LOCALE DEPOSITO ALCOOL

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	0	m
Durata	24	h/g

Per tale punto non si indicano limiti specifici poiché trattasi di ricambio d'aria nella zona stoccaggio alcool etilico.

PUNTO DI EMISSIONE E63 – SALDATURA

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Amb.	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Linea biscotti-

PUNTI DI EMISSIONE E68, E70 – SCARICO FUMI DI COMBUSTIONE A METANO LINEA BISCOTTI IMA 2

Portata massima	450	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12.3	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E72a – SCARICO FUMI DI COMBUSTIONE A METANO

Portata massima	4100	Nmc/h
Altezza minima	12.3	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E73a – SCARICO FUMI DI COMBUSTIONE A METANO

Portata massima	4100	Nmc/h
Altezza minima	12.3	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E74a – SCARICO FUMI DI COMBUSTIONE A METANO

Portata massima	4100	Nmc/h
Altezza minima	12.3	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E76a – SCARICO FUMI DI COMBUSTIONE A METANO –

Portata massima	2100	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Linea Semi-industriale

PUNTI DI EMISSIONE E77,E78,E79,E80 – FUMI COMBUSTIONE BRUCIATORI –

Portata massima	300	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12,3	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E85 – LINEA BISCOTTI GEA 1 - EX ORLANDI - NUOVO

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	12,3	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E49 – LOCALE STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE - FT -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	Amb.	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per il nuovo punto di emissione indicato con E85 e per i punti di emissione modificati E16,E17,E18 , dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per

la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

12.I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

13. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime della **nuova linea Biscotti GEA 1** il **31/12/2026**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare al Servizio SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna: la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1); entro la medesima data devono essere effettuati gli autocontrolli analitici anche per le emissioni modificate;
16. Considerato che sulla emissione **E49** – Aspirazione polveri locali stoccaggio e movimentazione – è installato un filtro a maniche, gli autocontrolli analitici, per le polveri, possono essere sostituiti dalla installazione sul filtro stesso di un pressostato, dotato di sistema di registrazione dati, atto alla verifica del buon funzionamento del filtro medesimo. I dati registrati dal pressostato dovranno essere annotati (o allegati) dall'Azienda su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi competenti. In caso contrario la Ditta dovrà effettuare un autocontrollo analitico annuale sulla emissione stessa.
17. DOVRA' essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato con E59 cappa alcool etilico zona copertura cioccolato**. Gli esiti degli autocontrolli devono essere annotati (o allegati) sullo stesso registro di cui al punto precedente. Per tutte le restanti emissioni, **la Ditta può utilizzare la seguente metodologia semplificata. La Ditta è tenuta ad annotare sullo stesso registro di cui sopra:**
 - Per le emissioni provenienti dall'idropulitrice (**E65**), devono essere annotate **mensilmente** le ore di funzionamento e il consumo di combustibile;
 - Per le emissioni provenienti dai gruppi elettrogeni (**E56, E57**), devono essere annotate **mensilmente** le ore di funzionamento e il consumo di combustibile;
 - Per le emissioni provenienti dalla saldatura (**E63**), devono essere annotati: il consumo di filo per saldatura utilizzato **mensilmente** e le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sull'impianto di abbattimento e le eventuali anomalie dello stesso, con frequenza almeno annuale;
 - Per le emissioni provenienti dai locali stoccaggio e movimentazione (**E49**), la ditta è tenuta ad allegare nel registro degli autocontrolli i dati rilevati dal pressostato oppure ad effettuare un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale; dovrà inoltre annotare le manutenzioni ordinarie e straordinarie dal effettuare sul sistema di abbattimento installato e le eventuali anomalie dello stesso, con frequenza almeno annuale.

- Per le emissioni provenienti dai bruciatori a servizio dei forni di cottura, deve essere effettuato un **monitoraggio periodico** al fine di garantire il buon funzionamento e il rispetto della specifica EN 676. Tali verifiche devono essere annotate nel medesimo registro;
- Per l'annotazione dei quantitativi di materie prime utilizzate, la Ditta è tenuta ad allegare, nel medesimo registro, la stampa dei report derivanti dal proprio sistema informatico aziendale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.